



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Monica Zema

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 449/2015 R.G.,

PROMOSSA DA

ANGELICO MARIO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 01374420881), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Dipasquale;

APPELLANTE

CONTRO

PADOVA E ASSOCIATI S.A.S. (C.F. 01135020889), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Ruta;

APPELLATA

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 marzo 2019.

La Corte ha osservato:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto stipulato in data 30 giugno 2008 la ditta Padova e Associati s.a.s. commissionava in appalto alla ditta Angelico Mario Costruzioni s.r.l. l'esecuzione dei lavori di completamento di un edificio a destinazione commerciale, da realizzarsi in Ispica, contrada Garzalla.

La clausola n. 13 del detto contratto così recitava: *"in caso di contenzioso le parti si rimettono al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale"*.

Promosso dall'appaltante il giudizio arbitrale per ottenere la condanna della Angelico Mario Costruzioni al risarcimento dei danni cagionati dall'esistenza di vizi di costruzione, con lodo emesso il 19 dicembre 2014, reso esecutivo dal Tribunale di Ragusa il 7 gennaio 2015, il collegio, ritenuta la sussistenza della responsabilità della ditta appaltatrice per la mancata impermeabilizzazione della parte esterna del solaio di copertura del piano seminterrato, e dunque l'esistenza di gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c., condannava la Angelico Mario Costruzioni all'esecuzione dei lavori suggeriti dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, a suo tempo promosso dall'appaltante; rigettava la domanda di condanna della Angelico Mario Costruzioni al risarcimento dei danni discendenti dalla mancata percezione dei canoni di locazione dell'immobile interessato dalle infiltrazioni; compensava le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo il residuo a carico della soccombente.

Avverso il lodo ha proposto impugnazione la Angelico Mario Costruzioni, con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2015, affidato a nove ragioni di censura.

Costituitasi in giudizio, la Padova e Associati s.a.s. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2019, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'appellante denuncia la nullità del lodo, per avere gli arbitri pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato.

Deduce, in particolare, che l'azione esercitata, avente natura extracontrattuale, siccome volta alla persecuzione dell'interesse pubblico tutelato dall'art. 1669 c.c., non era oggetto di devoluzione agli arbitri.

Il motivo è infondato.



Ed invero, inopportunamente l'appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale (fatto proprio da Cass. n. 4035/2017) in base al quale la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi *causa petendi* nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso dell'azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c.

Nella fattispecie, infatti, tale orientamento non può trovare applicazione poichè la clausola compromissoria non fa riferimento alle controversie nascenti, o derivanti, dal contratto, ma devolve genericamente al giudizio degli arbitri il "*caso di contenzioso*" fra le parti, dovendosi intendere la competenza arbitrale estesa a tutte le controversie che abbiano nel contratto il presupposto storico, e non potendosi interpretare restrittivamente la clausola, a fronte della espressione chiara ed ampia con la quale essa è stata formulata.

Con il secondo motivo, viene dedotta la nullità del lodo sul presupposto che la clausola compromissoria non poteva operare, per essere stato interamente eseguito il contratto *inter partes*.

Il motivo è inammissibile, difettando di una adeguata critica del lodo impugnato, nella parte in cui il collegio ha ritenuto che la clausola compromissoria operasse anche nel caso di avvenuta esecuzione del contratto, costituendo essa "*un contratto autonomo ad effetti processuali anche quando sia inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola, né, data la loro autonoma funzione fra i due contratti, sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come espressamente riconosciuto dall'art. 808 comma 2 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge 5-1-1995 n. 25 (Cass. n. 22608/2011)*".

Peraltro, osserva la Corte come l'avvenuta esecuzione del contratto, non lasciando impregiudicate le questioni che da esso traggono origine, come nel caso – quivi sussistente -della persistenza dell'obbligo di garanzia, rimane una circostanza affatto inidonea a determinare il venir meno della operatività della clausola compromissoria.

Con il quarto motivo (che viene esaminato prima del terzo per ragioni di ordine logico) viene dedotto che la clausola compromissoria non poteva trovare applicazione nel caso di specie, perché la contestazione sollevata dalla committente non poteva che riguardare anche il direttore dei lavori, al quale la legge attribuiva le responsabilità discendenti dal rapporto d'opera professionale. E dal momento che il predetto non poteva



che essere parte del giudizio, la cognizione di tutta la causa si apparteneva al giudice ordinario, competente a conoscere di quel rapporto.

Il motivo è palesemente infondato, esclusa essendo l'ipotesi del litisconsorzio necessario e trattandosi di due rapporti assolutamente autonomi, l'uno avente ad oggetto il contratto di appalto, e l'altro il contratto di opera professionale, in relazione ai quali non è neppure configurabile un eventuale contrasto fra giudicati, potendo peraltro la ditta appaltatrice rivalersi nei confronti del direttore dei lavori in separato giudizio.

Con il terzo motivo viene riproposta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, fondata sul presupposto che essa ditta appaltatrice aveva realizzato solamente alcune delle opere per il completamento dell'edificio, non potendo da ciò scaturire l'obbligo di eseguire tutte le opere mancanti e ritenute necessarie.

Con il quinto motivo si deduce che, avendo il committente accettato l'opera, nessuna contestazione poteva più essere mossa, alla luce del disposto – peraltro erroneamente richiamato dalla Angelico Mario Costruzioni – dell'art. 1667 c.c., soggiungendo l'appellante che l'art. 1669 c.c. non trova applicazione al caso di riparazioni o modificazioni apportate ad un edificio preesistente.

Con il sesto motivo vengono ribadite le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia.

Con il settimo, viene riproposta la questione del mancato conferimento dell'incarico di provvedere all'impermeabilizzazione della terrazza, circostanza, questa, che escluderebbe la responsabilità di essa appaltatrice per la mancata assunzione della relativa obbligazione).

Con l'ottavo, l'appellante si duole del fatto che il collegio arbitrale abbia escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, che l'appaltatrice aveva agito quale *nudus minister*.

Le dette doglianze sono inammissibili, siccome afferiscono all'accertamento del fatto, ovvero alla violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia. Ipotesi, queste, per le quali l'art. 829 c.p.c. non ammette l'impugnazione del lodo arbitrale, se non nei casi ivi espressamente previsti (la disposizione delle parti o della legge, la contrarietà delle decisioni all'ordine pubblico, le controversie previste dall'art. 409 c.p.c., la decisione su una questione pregiudiziale in materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato), tutti affatto estranei al caso di specie.

Inammissibile, parimenti, è il nono motivo, con il quale si deduce la contraddittorietà del lodo "*laddove condanna alla garanzia ma al contempo lascia aperta la strada al pagamento del corrispettivo*", contraddittorietà che l'appellante riferisce anche al fatto che:



“*contraddittoriamente il lodo in esame non argomenta sull’eccepita insussistenza di alcuna garanzia*”, nonostante il committente avesse accettato l’opera; contraddittoriamente il lodo non considera che i lavori erano stati appaltati a misura, non essendo stata espressamente prevista la lavorazione oggetto di controversia.

Ed invero, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (v., per tutte, Cass. n. 11895/2014).

Ora, nello specifico, non è in alcun modo ravvisabile, già dalla prospettazione dell’appellante, la dedotta contrarietà del lodo, essendo pienamente ricostruibile l’*iter* logico seguito dal collegio arbitrale, laddove ha ritenuto che: ricorreva nel caso di specie la garanzia di cui all’art. 1669 c.c. (di natura extracontrattuale, relativamente alla quale, come noto, è del tutto ininfluenza l’accettazione dell’opera); la ditta appaltatrice avrebbe dovuto comunque impermeabilizzare il solaio esterno, essendo tale lavorazione compresa comunque fra i suoi compiti, onde consegnare un *opus perfectum*, a prescindere dal fatto che essa non fosse inclusa nel progetto o nel contratto, salvo il caso (qui ritenuto non ricorrente) in cui l’appaltatore avesse agito quale *nudus minister*; la statuizione risarcitoria lasciava comunque impregiudicata la questione (nel caso di specie non proposta) della debenza del corrispettivo dell’appalto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta.

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente decidendo sull’impugnazione proposta da Angelico Mario Costruzioni s.r.l. avverso il lodo reso *inter partes* in data 19 dicembre 2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l’impugnazione e condanna la Angelico Mario Costruzioni s.r.l. a rifondere, in favore di Padova e Associati s.a.s., le spese del grado, che liquida in complessivi €. 9.515,00 (ivi compresi €. 2.835,00 per la fase di studio,



€. 1.820,00 per la fase introduttiva ed €. 4.860,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile della Corte, il giorno 1 aprile 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

